



COMUNE DI FRAGAGNANO

PROVINCIA DI TARANTO

SETTORE I

SERVIZI SOCIALI

Via Cesare Battisti, 1 – 74022 FRAGAGNANO (TA) - tel. 099-6614919
C.F.: 80009890734 – P.I. 01042380731

AVVISO PUBBLICO

per la concessione di contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione riferito all'anno 2020

Tutti i cittadini che si trovano nelle situazioni di seguito elencate possono richiedere la concessione di un contributo per il pagamento del canone di locazione, così come previsto dall'art.11 della legge n. 431/98 e dalla determinazione dirigenziale della regione Puglia n.514 del 13.12.2021.

SOGGETTI AMMISSIBILI

Possono partecipare al bando i Cittadini i cui nuclei familiari (composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF) abbiano:

1. un **reddito annuo** imponibile complessivo, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, nonché da altri **emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse**, non superiore a due pensioni minime INPS (cioè un **reddito complessivo di €13.405,08**) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti **non inferiore al 14%** (fascia "A");
2. un **reddito annuo** imponibile complessivo, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi non superiore a quello determinato dalla Regione per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica fissato in **€ 15.250,00** al quale, **solo per i lavoratori dipendenti**, vanno **detratte € 516,46 per ogni figlio a carico** e inoltre si applicano le relative riduzioni, rispetto al quale l'**incidenza** del canone di locazione risulti **non inferiore al 24%** (fascia "B");
3. abbiano i contratti di locazione regolarmente **registrati con validità per l'anno 2020**;
4. i cui alloggi abbiano caratteristiche di EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE (ERP), sia per quanto attiene alla tipologia edilizia, sia per quanto attiene alla superficie (Cat. catastale A/3-A/4), che **non potrà, dunque, superare 95 mq** di superficie utile, **fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (composti da sei persone ed oltre) o con presenza nel nucleo di portatori di handicap riconosciuti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con superficie non superiore a mq 119**, di cui all'art.2- L.n.54/84) e che, comunque, **non rientrino nelle categorie catastali A1,A8, A9**;
5. che ognuno dei componenti il nucleo familiare **non sia assegnatario di alloggi pubblici** e che non abbia, **su tutto il territorio nazionale**, titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi, anche realizzati con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici;
6. che **non abbiano richiesto**, in sede di Dichiarazione dei Redditi, la **detrazione** dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della L.431/98.
7. che **non abbiano beneficiato della "quota affitto" nel c.d. "Reddito di cittadinanza" e/o "pensione di cittadinanza"** di cui al D.L. 28.01.2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i; successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020;
8. che non abbiano vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore;
9. **anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, L.R. 15/11/2017 n°45, art.6, comma4, lettera b)** aventi i seguenti requisiti:
 - genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni;
 - disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;
 - presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

CASI SPECIALI PREVISTI DAL BANDO COMUNALE

1. **lavoratori autonomi immigrati che versano in situazione di disagio economico e sociale.**
In linea con quanto espresso nel giugno 2003 dall'Unione europea, la quale ha richiesto agli Stati membri un impegno concreto nella lotta contro la discriminazione, perseguendo il fine ultimo di garantire la partecipazione e l'inserimento "totale" degli immigrati alla vita sociale, culturale, lavorativa e civile nella comunità "ospitante" è consentita la presentazione della istanza da parte di lavoratori autonomi immigrati che versano in situazione di disagio economico e sociale.
2. **I lavoratori con reddito misto** (ovvero con una componente da lavoro autonomo) sono ammessi a condizione che abbiano un ISEE inferiore a €3.500,00 o in presenza nel nucleo di soggetto portatore di handicap riconosciuto ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL BENEFICIO

- **domande presentate dal genitore** che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale (rif. art. 2, comma 2 della L.R. n.45/2017);
- **domande presentate da lavoratori autonomi.**
- **domande relative a nuclei familiari** composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF che abbiano percepito nell'anno 2020 di contributi pubblici per il sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza sanitaria da Covid-19, *in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l'eventuale beneficio.*
- l'incompletezza della domanda; la mancata apposizione della firma del richiedente; la mancanza della copia del documento di identità del richiedente; la mancanza di ogni altro documento richiesto dal bando; la presentazione fuori termine.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Per la determinazione del reddito 2020 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, si semplifica, per il modello Certificazione Unica 2021, nel quadro Dati fiscali, il rigo 1 o il rigo 2; per il modello 730/2021, redditi 2020, il rigo 11, Quadro 730-3; per il modello Unico P.F. 2021 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD. Oltre all'imponibile fiscale vanno, inoltre, computati, tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R. n. 67/2017).

Per chi dichiara reddito "ZERO", per i casi in cui l'importo sia inferiore a quello del canone di locazione e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%, alla domanda deve essere allegata:

- a- certificazione dell'assistente sociale che attesti che il soggetto richiedente fruisce di assistenza dei servizi sociali del comune, oppure:
- b- dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone,
- c- nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, INDICAZIONE delle generalità di quest'ultimo e AUTOCERTIFICAZIONE del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

RISULTANZE DEL BANDO

Il contributo da concedere ai beneficiari sarà complessivamente contenuto nei limiti della somma che la Regione erogherà a questo Comune e terrà conto della fascia di reddito nonché della incidenza del canone, il quale rimarrà a carico del conduttore dell'alloggio per una quota parte.

Il contributo potrebbe, quindi, essere proporzionalmente ridotto a tutti i beneficiari, in relazione all'entità del contributo erogato dalla Regione.

Le dichiarazioni espresse nell'istanza saranno oggetto di controllo a campione circa la loro veridicità, così come previsto dagli artt. 71 e 76 del D.P.R. 445/2000 dalla Guardia di Finanza.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ogni informazione in merito e per il ritiro dello schema di domanda gli interessati possono recarsi il **martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00** presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Fragagnano, Via Cesare Battisti n. 1- tel. 099.9561884, oppure scaricandolo dal sito www.comune.fragagnano.ta.it.

Le istanze di contributo redatte su apposito modello predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali, complete di documentazione allegata, dovranno pervenire entro il **termine perentorio delle ore 12.00 del 18.02.2022** prioritariamente all'indirizzo pec protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it ovvero consegnate all'Ufficio Protocollo aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Il Comune di Fragagnano nella qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I dati personali verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Dalla residenza municipale.

Il Responsabile del Settore I
Dott. ssa Annachiara Colucci

L'Assessore alle Politiche Sociali
Dott. ssa Serena Bisanti

Il Sindaco
Dott. Giuseppe Fischetti